



DELIBERAZIONE N. 11 DEL 2 MARZO 2012

MODIFICA DELL'ART. 22 E DELL'ALLEGATO 2 DEL REGOLAMENTO DELLE CORSE AL TROTTO –
ASSEGNAZIONE PREMI AL TRAGUARDO GUIDATORI

IL COMMISSARIO

- VISTO il d.P.C.M. in data 2 novembre 2010 di nomina del Commissario straordinario dell'Unire;
- VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 ;
- VISTA la legge n. 200 del 1° agosto 2003 di conversione del decreto-legge n. 147 del 24 giugno 2003, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- VISTO lo Statuto dell'UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;
- VISTO la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – quale successore ex lege dell'UNIRE
- ATTESA la necessità di procedere all'adozione di misure atte a garantire l'armonizzazione delle disposizioni normative contenute nei vigenti regolamenti delle corse al galoppo e al trotto a tutela degli operatori del settore;
- RITENUTO, pertanto, di prevedere per le corse al trotto l'assegnazione dei premi al traguardo al guidatore, in analogia a quanto già disposto per i fantini del galoppo;

DELIBERA

- di inserire nel Regolamento delle corse dell'incorporato Ente Nazionale delle Corse al Trotto "*Art. 22 bis – Attribuzione premi al traguardo allievo guidatore*":

Art. 22 bis – Attribuzione premi al traguardo allievo guidatore

Gli allievi guidatori, in corse loro riservate, non percepiscono premi al traguardo.

Se un allievo risulta classificato, in tali corse, la somma lui spettante è attribuita all'allenatore del cavallo con il quale ha partecipato alla corsa.

Qualora l'allievo, avendo conseguito i requisiti previsti dall'Art. 22, partecipi a corse riservate ai guidatori professionisti avrà diritto a ricevere il premio al traguardo nella misura stabilita per i guidatori dall'"Allegato 2" del presente Regolamento.

E' onere dell'allievo comunicare per iscritto all'Ente di aver maturato tale diritto. La corresponsione della somma vinta sarà effettuata a far data dalla registrazione della predetta comunicazione.

- di modificare l'"Allegato 2" del Regolamento delle corse dell'incorporato Ente Nazionale delle Corse al Trotto, come di seguito riportato:



UNIRE
gente e cavalli

Allegato n. 2

Tutte le corse debbono essere dotate di un premio in denaro da suddividersi in conformità alla tabella allegata al presente Regolamento, in rapporto agli stanziamenti deliberati dall'Ente.

I gentlemen driver non percepiscono premi al traguardo. Qualora risulti classificato tra i premiati un cavallo guidato da un gentleman driver l'importo previsto per il guidatore verrà corrisposto al proprietario o alla Federazione Nazionale Amatori Trotto, secondo quanto previsto dall'Art. 25, I comma del presente Regolamento.

I premi al traguardo delle corse ordinarie, con almeno sette cavalli partenti, sono cinque, mentre sono quattro nelle corse con un numero pari o inferiore a sei, e vengono ripartiti secondo la percentuale stabilita nelle seguenti tabelle:

CORSE CON MENO DI 7 PARTENTI: 4 PREMIATI (*)

ORDINE ARRIVO	PROPRIETARI	ALLENATORI	GUIDATORI	STANZIAMENTI ALLEVATORI
1	42,5%	5%	2,5%	55%
2	18,7%	2,2%	1,1%	25%
3	10,2%	1,2%	0,6%	13%
4	5,1%	0,6%	0,3%	7%

CORSE CON 7 O PIÙ PARTENTI: 5 PREMIATI (*)

ORDINE ARRIVO	PROPRIETARI	ALLENATORI	GUIDATORI	STANZIAMENTI ALLEVATORI
1	39,1	4,6%	2,3%	55%
2	18,7%	2,2%	1,1%	23%
3	10,2%	1,2%	0,6%	12%
4	5,1%	0,6%	0,3%	6%
5	3,4%	0,4%	0,2%	4%

() la percentuale del premio da ripartire agli allevatori è pari al 10% della dotazione raddoppiato*

Qualora in una corsa si piazzino cavalli esteri o importati, il primo premio spettante all'allevatore italiano viene destinato all'allevatore del cavallo indigeno meglio piazzato purché entro i primi tre posti.

In tal caso all'allevatore italiano viene corrisposto, anziché il premio che effettivamente gli spetterebbe in base al piazzamento, il primo premio disponibile.

Qualora il cavallo indigeno si piazzasse tra i premiati, quarto o quinto, all'allevatore verrà assegnato il premio corrispondente al piazzamento ottenuto secondo le percentuali stabilite nella tabella sopra riportata.

Il presente provvedimento entrerà in vigore il 1 aprile 2012.

f.to IL COMMISSARIO
CLAUDIO VARRONE